

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n. 27 del 30.12.2019

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott. Ssa Tiziana Baldrati, Dott. Giuseppe Cianci, Dott. Gianni Lasagni, riunito telematicamente;

Viste le seguenti norme del d.lgs. 165/2001:

- l'articolo 40, comma 3-bis, che stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.";
- l'articolo 40-bis, comma 1 che dispone che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, omissis ... Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- l'articolo 40, comma 3-quinquies che stabilisce: "... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza delle performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto

previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Ricordato che l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 stabilisce: “2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.

Esaminata la Relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, dalla quale emerge che l'ente è sottoposto al vincolo di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in base al quale il trattamento accessorio complessivo non può superare la somma di € 295.422,31 - come attestato nella determinazione n. 257 del 2 giugno 2018- e che la ripartizione di tale somma sulle differenti tipologie di salario accessorio è la seguente:

Fondo per le posizioni organizzative	111.620,42
Fondo delle risorse decentrate	182.245,01
<b>Totale</b>	<b>295.422,31</b>

Dato atto che dalla relazione tecnico-finanziaria summenzionata il fondo per le risorse decentrate 2019 risulta così costituito:

Descrizione	Importo
<b>A) Fondo tendenziale</b>	
Risorse stabili	
Risorse variabili	239.177,96
<b>Totale fondo tendenziale</b>	<b>14.397,61</b>
<b>B) Decurtazioni del Fondo tendenziale</b>	<b>253.575,57</b>
Decurtazione risorse	-63.317,59
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>	
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>190.257,79</b>
Di cui risorse NON sottoposte a limitazioni	8.415,35
Di cui risorse sottoposte a limitazioni	181.842,44

*T. 13/12*

Tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla Relazione tecnico - finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria generale dello Stato predisposta relativamente alla parte di costituzione del fondo per le risorse decentrate 2019, redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia

Il Collegio raccomanda:

- di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, da parte del Nucleo di Valutazione, sia in termini generali che, soprattutto, individuali, in rapporto agli obiettivi del piano esecutivo di gestione assegnati, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese dal personale e comunque nel rispetto dei principi esposti dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;
- dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa;


Letto, approvato e sottoscritto,

Il Collegio dei Revisori

Dott. ssa Tiziana Baldrati



Dott. Giuseppe Cianci



Dott. Gianni Lasagni

